

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3414

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PASQUALI, MACERATINI, CUSIMANO,
COZZOLINO, MAGNALBÒ, MAGGI, SPECCHIA,
MONTELEONE, BEVILACQUA, PEDRIZZI, DE CORATO,
MANTICA, MARRI, FLORINO, PONTONE, DEMASI,
PALOMBO, LISI, BASINI, SERVELLO, CAMPUS e PELLICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 LUGLIO 1998 (*)

Modifica alla legge 22 luglio 1997, n. 276, in materia di nomina di giudici onorari aggregati ed istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari

() Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati ed istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari) prevede all'articolo 2, comma 7, che per la nomina a giudice ordinario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano si osservino anche le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il quale - fra l'altro - prevede che l'accertamento della lingua italiana e tedesca sia affidato ad una o più commissioni nominate, d'intesa con la provincia, dal Commissario di Governo, e che solo il possesso dell'attestato conseguente all'esito positivo dell'esame consenta l'immissione nei ruoli della pubblica amministrazione e degli uffici giudiziari.

Il conseguimento di tale attestato è difficilissimo ed ad ogni sessione d'esame la percentuale di coloro che lo superano è molto bassa.

Di fronte alle forche caudine rappresentate da quanto sopra non è immaginabile che avvocati, ex magistrati, professori universitari o ricercatori (l'esercizio della professione d'avvocato e di funzioni giudiziarie, anche ordinarie, o di professore universitario e di ricercatore costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario aggregato) in età avanzata - seppur non superiore a sessantasette anni - affrontino l'esame per il conseguimento dell'attestato di perfetta conoscenza della seconda lingua.

Nè è pensabile che lo affronti qualsiasi altra persona si trovi ad avere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 276 del 1997. Ciò significa che nella provincia di Bolzano non vi saranno candidati per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano, con la conseguente ricaduta negativa per il funzionamento della giustizia per quanto attiene alla possibilità di istituire le necessarie sezioni stralcio.

Il problema potrebbe essere superato solo ove, alla rigida previsione del ricordato articolo 2, comma 7, si sostituisse la più flessibile dizione: «Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano, è necessaria l'adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca».

Questa è la formulazione che è stata usata anche recentemente dall'articolo 25 del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige, recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), laddove si prevede che la commissione esaminatrice degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense nella circoscrizione di Bolzano sia composta da quattro membri titolari e da quattro supplenti che conoscano adeguatamente la lingua italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

«7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta l'adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca».